

**STATUTO**  
**dell'Associazione culturale "ParliamoneOra"**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**

**È costituita**, ai sensi del codice civile, con la forma giuridica dell'associazione un Ente del Terzo settore denominato **"ParliamoneOra - ETS"**, come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), **con sede in via Zamboni 33, Bologna, operante senza fini di lucro**. L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma unicamente comunicazione all'organo competente per materia.

Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro della associazione (condizioni per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione: **"ParliamoneOra"**.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 - Scopi e attività**

In conformità con l'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente lo svolgimento di attività di interesse generale, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca scientifica di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto delle povertà educative;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di:

1. organizzare incontri ed eventi di divulgazione scientifica;
2. organizzare direttamente e partecipare ad eventi di educazione, istruzione e formazione organizzati da soggetti terzi;
3. promuovere la discussione informata e consapevole su temi di attualità attraverso il proprio blog, siti internet e social media in generale;
4. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ed in particolare secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sempre ai sensi del suddetto art. 6 del D.lgs.11772017.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 6) ogni altra entrata ammessa ai sensi delle leggi vigenti.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

### **Art. 4 - Membri dell'Associazione**

Per aderire all'Associazione, come soci ordinari, è necessario essere un/una docente o un/una ricercatore/trice o un/una unità di personale tecnico-amministrativo con compiti di ricerca e/o formazione **dell'Università di Bologna**, anche a tempo determinato (e dunque, per esempio, professori a contratto, assegnisti di ricerca) o in quiescenza, e manifestare piena adesione al Manifesto fondativo di ParliamoneOra, che si allega al presente statuto.

La cessazione del rapporto lavorativo o collaborativo con Unibo comporta la decadenza dalla qualità di membro dell'Associazione, salvo che per i docenti collocati a riposo, i quali continuano a far parte dell'Associazione, salvo naturalmente il loro diritto di recesso. Il socio ordinario è tenuto al pagamento annuale della quota associativa, proposta dall'organo di Amministrazione e deliberata nell'assemblea dei soci in cui si discute il bilancio di previsione e il programma annuale. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Possono altresì presentare domanda di ammissione: i dottorandi di ricerca e gli specializzandi dell'Università di Bologna (soci junior) e quanti, pur non essendo docenti o ricercatori di Unibo, svolgano prevalentemente attività di ricerca afferendo ad altri istituzioni di ricerca pubbliche (soci sostenitori). Soci junior e soci sostenitori possono partecipare all'assemblea dei soci, ma senza diritto di voto, e non possono candidarsi a cariche elettive all'interno dell'Associazione.

#### ***Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci***

L'ammissione a socio, ordinario, junior o sostenitore, viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, anche per via elettronica, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa), se prevista.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio, tanto ordinario quanto simpatizzante, si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza derivante dal mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, e trascorsi tre mesi dal sollecito senza che si sia provveduto al pagamento delle quote non versate;
- per il venir meno del rapporto contrattuale o collaborativo con Unibo, salvo il caso del collocamento a riposo;
- per esclusione dipendente da comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla

annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci ordinari hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- partecipare all'elezione dei componenti degli organi dell'Associazione e a potersi candidare alla medesima.

I soci, tanto ordinari quanto junior e sostenitori, sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Tesoriere.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 8 - L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate in via telematica almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ordinari. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- nomina i componenti dell'Organo di Controllo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dall'organo di amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati ordinari, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ordinari e il voto favorevole dei tre quarti dei soci ordinari presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti ordinari o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ordinari.

### **Art. 9 – L'Organo di Amministrazione**

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente i soci ordinari.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno venti giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

### **Art. 11 – L'organo di Controllo**

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

### **Art. 12 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dall'Organo di Amministrazione, che lo sceglie all'interno dell'Assemblea dei soci ordinari. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

### **Art. 13 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto all'Università di Bologna.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 14 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia, e dal momento dell'iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alle norme del codice del Terzo Settore.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Bologna, li 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE

---

IL SEGRETARIO

---



## ALLEGATO

### Manifesto fondativo di ParliamoneOra

**Con l'adesione a "ParliamoneOra" noi, docenti, ricercatori e ricercatrici dell'Università di Bologna, affermiamo il primato della conoscenza, che è alla base della democrazia ed è valore fondamentale della nostra società e motore di sviluppo.**

**Noi crediamo che lo studio e la ricerca scientifica siano tra i pochi strumenti disponibili per affrontare le grandi sfide rappresentate dai movimenti di popoli, dai cambiamenti climatici, dall'invecchiamento, dalla necessità di nutrire e curare una popolazione mondiale in continuo aumento, dalle trasformazioni geopolitiche e molto altro.**

**La cultura, la divulgazione corretta, la condivisione dei saperi sono il modo più efficace per allontanare il pericolo che azioni illiberali generate da scarsa conoscenza possano diventare strumenti per la risoluzione dei problemi.**

**Mettiamo a disposizione le nostre competenze e ci impegniamo a intervenire sugli attuali macrotemi politici, sociali, scientifici e tecnologici per contrastare le informazioni false e quelle distorte per scarsa conoscenza o per malizia o per fini politici o economici non dichiarati.**

**Ci impegniamo a "dire la nostra" in modo aperto, responsabile ed etico attingendo al vasto serbatoio di conoscenze che rappresenta l'Università di Bologna. Lo faremo come azione di consapevolezza civica nel rispetto delle diverse opinioni, coinvolgendo chiunque voglia dare un contributo costruttivo di idee e competenze.**

**Bologna 27 Gennaio 2019**